

Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento: disciplina della composizione e delle modalità di nomina e sostituzione dei membri nonché delle modalità di organizzazione e funzionamento.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente disciplina definisce, ai sensi della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento*), la composizione, le modalità di nomina e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, istituito dall'articolo 9, comma 1, nonché le relative modalità di organizzazione e funzionamento.

2. L'Osservatorio costituisce la sede per il confronto con le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite che operano nel settore, ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni di cui al comma 1.

Art. 2
(Composizione)

1. L'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento è composto da:

- a) il o la Presidente del Consiglio regionale, che può delegare uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo;
- b) una o un rappresentante della Giunta regionale;
- c) una o un rappresentante dell'I.R.E.S.;
- d) tre rappresentanti espressione delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento;
- e) una o un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;
- f) tre persone esperte in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento, di cui almeno una appartenente alla magistratura.
- g) rappresentanti di altri enti e associazioni che perseguono, tra gli altri, obiettivi attinenti alle finalità promosse dall'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento.

2. Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di cui al comma 1, lettera d) e lettera g) interessati a far parte dell'Osservatorio, presentano istanza di accreditamento all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che decide in merito alla loro ammissione.

Art. 3

(Designazione, nomina dei membri ed eventuale sostituzione)

1. I e le rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) sono designati dai rispettivi enti e nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le persone esperte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono nominati direttamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Alla sostituzione dei membri di cui ai commi 1 e 2 si procede con le stesse modalità della loro nomina.

Art. 4

(Compiti dell'Osservatorio)

1. Compete all'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 8/2017:
 - a) il monitoraggio, l'analisi e lo studio dei fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento presenti sul territorio regionale, anche sotto il profilo della loro eventuale connessione alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
 - b) azioni di sensibilizzazione e di informazione sui fenomeni di usura, estorsione e indebitamento, nonché azioni di tipo educativo e culturale, volti in particolare a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale;
 - c) azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, lettera a), l'Osservatorio si occupa:
 - a) di promuovere lo studio, la ricerca e il dibattito pubblico sui temi dell'usura, dell'estorsione e dell'indebitamento, attraverso convegni, seminari di studio, indagini conoscitive, pubblicazioni, borse di studio, da realizzare anche mediante accordi o protocolli d'intesa con le università piemontesi o con enti e istituti di ricerca;
 - b) di raccogliere, trattare e diffondere, per la realizzazione delle finalità e dei compiti dell'Osservatorio, i dati sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento a livello regionale, anche attraverso la stipulazione di appositi protocolli d'intesa.
3. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, lettera b), l'Osservatorio si occupa:
 - a) di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, anche al fine di sostenere le attività svolte dalle fondazioni e dalle associazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento;
 - b) di promuovere programmi di sostegno al credito promossi da enti, associazioni e fondazioni senza fini di lucro nell'ambito della Regione Piemonte, anche attraverso la stipulazione di convenzioni o protocolli d'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - c) di promuovere, in collaborazione con le competenti autorità, sia specifiche attività negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Piemonte e concorsi riservati agli studenti sui temi dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, sia una loro educazione a un uso legittimo e responsabile del denaro;
 - d) di promuovere, in collaborazione con associazioni, fondazioni e altri enti operanti sul territorio regionale, azioni volte a prevenire situazioni di disagio e dipendenza connesse ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento;
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'Osservatorio svolge, altresì, qualunque ulteriore attività connessa ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, specificamente individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5

(Insediamento e durata in carica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, della l.r. 8/2017 l'Osservatorio è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica quanto il Consiglio regionale.
2. I componenti e le componenti dell'Osservatorio restano in carica sino al rinnovo dei membri.

Art. 6

(Organo dell'Osservatorio)

1. L'organo dell'Osservatorio è l'Assemblea, composta ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7

(Organizzazione e funzionamento)

1. L'Assemblea è presieduta dal o dalla Presidente del Consiglio regionale ovvero dal o dai membri dell'Ufficio di Presidenza delegati a rappresentarlo. Il o la presidente dell'Osservatorio, ovvero chi lo sostituisce, convoca le sedute dell'Assemblea e ne coordina i lavori.

Art. 8

(Partecipazione ai lavori dell'Osservatorio)

1. Ai lavori dell'osservatorio possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, in relazione alle materie trattate, i seguenti soggetti:

- a) l'Unione regionale delle camere di commercio, quale rappresentante delle organizzazioni di categoria;
- b) il Prefetto di Torino;
- c) i rappresentanti delle forze dell'ordine a livello regionale;
- d) i rappresentanti delle procure della Repubblica in ambito regionale;
- e) le banche che operano sul territorio piemontese;
- f) gli enti locali piemontesi e le loro associazioni rappresentative;
- g) le associazioni dei consumatori;
- h) l'agenzia europea per la tutela dei consumatori;
- i) altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi a livello regionale.

2. L'osservatorio può costituire al proprio interno gruppi di lavoro su tematiche o per progetti specifici, coordinati da un membro dell'organismo e aperti anche alla partecipazione di persone esperte esterne. I gruppi di lavoro riferiscono periodicamente all'assemblea dell'organismo i risultati della loro attività.

Art. 9

(Sede)

1. L'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
2. Per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10

(Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Osservatorio è convocata per iniziativa del o della Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. La convocazione è effettuata per via telematica, almeno tre giorni lavorativi precedenti la seduta.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei membri e delibera con l'intervento della maggioranza dei e delle presenti.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 11

(Attività)

1. L'Assemblea predispone annualmente e coerentemente con i compiti previsti dall'articolo 4, un programma di attività, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è, altresì, trasmessa una relazione dettagliata sull'attuazione del programma di cui al comma 1.

Art. 12

(Gratuità della partecipazione)

1. La partecipazione dei membri ai lavori dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, della l.r. 8/2017, resta in carica l'Osservatorio istituito con la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 30 luglio 1996, n. 268-12415 (*Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura*) sino all'insediamento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento di cui all'articolo 9 della citata legge regionale.